

Le opzioni per i contribuenti compliant con le Entrate: monete virtuali come attività estere

Criptovalute, rebus quadro RW

Compilazione obbligatoria, ma il sistema espone a rischi

Pagina a cura
DI MAURIZIO DATILO
E STEFANIA BARSALINI

Per l'investitore in criptovalute, pur non dovendo pagare alcun tributo, si pone l'obbligo del monitoraggio fiscale, per effetto dell'applicazione della norma sulle giacenze di valuta estera. Nell'analisi della propria posizione reddituale, infatti, la presenza di un saldo globale in criptovaluta superiore a 15 mila euro rende il contribuente obbligato alla compilazione del quadro RW.

Si tratta di una problematica meno sostanziale rispetto ad altre (quali quelle in tema di antiriciclaggio, adeguata verifica della provenienza dei fondi, ricostruibilità delle transazioni e non ultimo sul trattamento fiscale delle plusvalenze de-

Sul tema non è possibile affermare univocamente che le valute in argomento siano «valute estere» ed effettivamente depositate in qualche paese estero ben identificato, ma tra l'altro non è nemmeno corretto affermare che queste attività finanziarie virtuali sono depositate apparentemente nei propri wallet fisici (smar-

tuale. Non si è mai arrivati a definire i contorni della locuzione «valuta estera» riportata a una realtà del tutto nuova rappresentata dal mondo virtuale. Una valuta estera significa una moneta emessa da uno stato sovrano diverso da quello di residenza, avente una funzione liberatrice del negozio giuridico. Pertanto per un residente in Italia, sono valute estere tutte le valute differenti dall'euro, emesse da uno stato sovrano, come per esempio il franco svizzero, emesso dalla Confederazione elvetica o la sterlina se emessa dall'Inghilterra. Il bitcoin, o altra valuta virtuale, non ha nulla di tutto questo: non ha alcun paese sovrano o banca centrale e non ha una funzione liberatrice della transazione con le medesime caratteristiche della moneta tradizionale.

Da queste premesse è chiaro che la collocazione delle criptovalute tra le attività finanziarie estere o detenute all'estero diviene una operazione estremamente difficile. Per sua natura la criptovaluta sfugge dunque a tutte le catalogazioni specie nell'ambito del monitoraggio fiscale.

Tali premesse rivestono un carattere di massima importanza, in quanto, come già detto in precedenza, il set normativo attualmente in vigore è stato studiato per una realtà in cui non esistevano le criptovalute. Allo stato attuale, dunque, è necessario interpretare con delicatezza le suddette normative e adattarle, ove possibile, ma rispettandone le peculiarità che solo le criptovalute possiedono.

Tuttavia, l'Agenzia delle entrate ha utilizzato la strada interpretativa «semplicitica» secondo la quale la detenzione di criptovalute è uguale alla detenzione di attività estere e come tale soggetta all'obbligo del monitoraggio fiscale. Infatti l'interpello a tale proposito stabilisce: «Il medesimo obbligo è previsto, come chiarito dalla circolare 23 dicembre 2013, n. 38/E (paragrafo 1.3.1.), anche per le attività

finanziarie estere detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari residenti. Poiché alle valute virtuali si rendono applicabili i principi generali che regolano la fiscalità delle operazioni aventi a oggetto valute tradizionali nonché le disposizioni in materia di antiriciclaggio, si ritiene che anche le valute virtuali devono essere oggetto di comunicazione attraverso il citato quadro RW, indicando alla colonna 3 («codice individuazione bene») il codice 14 - «Altre attività estere di natura finanziaria».

Seguendo tuttavia questa interpretazione e quindi volendo seguire le istruzioni di compilazione del quadro RW mettendo le giacenze di moneta virtuale nel suddetto quadro, ci accorgiamo, utilizzando i programmi ministeriali che, nonostante le Entrate siano state precise nel dare le indicazioni, la compilazione del quadro non è assolutamente fattibile e i programmi di redazione delle dichiarazioni bloccano la redazione degli stessi.

Leggendo le istruzioni al modello ministeriale, il contribuente virtuoso ha infatti a disposizione dei campi nel quadro RW dove indicare tra l'altro: il genere di investimento (Altre attività estere di natura finanziaria); l'ammontare in euro delle suddette attività, valorizzate a fine anno; i giorni di possesso; il reddito (eventualmente) prodotto; il paese estero di riferimento.

Tuttavia nella lettura delle istruzioni ci si rende conto che mancano tutti i riferimenti alla valuta virtuale. Inoltre anche nel programma ministeriale e nei programmi di verifica ci si accorge che non esiste alcuna indicazione del paese estero di riferimento della valuta virtuale. Proprio per questa ultima mancanza, tutta la redazione del quadro fa sì che il programma ministeriale si blocchi definitivamente, gettando il redattore nel più assoluto sconforto. In definitiva, attualmente non può esistere dunque un paese estero per una valuta

virtuale, la cui emissione e gestione è demandata a una blockchain diffusamente ripartita in tutto il mondo.

Posto, inoltre, che l'Agenzia delle entrate a tutt'oggi non ha rilasciato il codice del paese «estero virtuale» per la detenzione di criptovaluta e posto che senza tale indicazione i programmi delle dichiarazioni non accettano la compilazione e conseguentemente non inviano la dichiarazione, il trader in crypto virtuoso che vuole essere compliant ha tre opzioni:

1. Non fare nulla (non dichiarare nulla nel quadro RW);

2. Indicare come paese l'Italia;

3. Indicare nel quadro RW un paese a caso.

Nel primo caso, a seguito di un successivo controllo, potrebbe incorrere in una sanzione per la mancata segnalazione del monitoraggio, compresa tra un minimo del 3% a un massimo del 10% da applicare alle somme non indicate (e sono tanti soldi per un adempimento semplice e non costoso).

Nel secondo caso, risulta che il programma ministeriale si blocchi inesorabilmente, non accettando l'Italia come paese estero.

Nel terzo caso, si tratterebbe di aggirare il blocco del programma ministeriale, immettendo un paese estero «a caso» preso dalla lista presente nelle istruzioni, sapendo che successivamente si dovrà spiegare il perché della scelta. In tale evenienza si è pensato di individuare un paese esistente nella lista delle istruzioni che faccia comprendere all'amministrazione finanziaria la volontà dichiarativa del contribuente, ma anche l'impossibilità di dichiarare la nazione corretta (che non esiste, infatti). La scelta iniziale sarebbe caduta sull'Antartide in quanto è un paese estero assolutamente privo di governo, apolide e palesemente privo di banche, fiduciarie e qualsiasi struttura che possa detenere bitcoin. Tuttavia, nonostante nella tabella dei paesi esteri delle istruzioni, l'Antartide è indicato come «paese codice 200», risulta che questo codice non sia funzionante nel programma delle dichiarazioni. In mancanza dell'Antartide, che appariva perfetto per gli scopi dichiarativi, risulta procedibile e sufficientemente adatta allo scopo la Groenlandia (codice 180) che, al pari dell'Antartide, assolve la funzione di far nascere un segnale nell'esaminatore dell'Agenzia delle entrate.



rivanti dalle negoziazioni), senza il superamento delle quali appare difficile spendere liberamente le valute virtuali. Ma è anche vero che le conseguenze sanzionatorie sono importanti e la scadenza, tra l'altro, è anche molto prossima in quanto la compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi è da spedire a fine ottobre.

L'obbligo di compilazione del quadro RW è desumibile dalle risposte rese dall'Agenzia delle entrate ai contribuenti che hanno presentato un interpello sulla materia. Le ragioni di tali prese di posizione sono ovvie: l'amministrazione vuole censire il fenomeno, e, in questo caso, lo fa prendendo a prestito le norme da altri ambiti. In buona sostanza l'Agenzia delle entrate impone il monitoraggio fiscale perché definisce le criptovalute come «attività finanziarie estere» detenute all'estero. Ma le criptovalute sono effettivamente attività finanziarie di natura estera?

È possibile dunque arrivare alla conclusione che, per come è strutturata la catena dei validatori delle criptovalute, la già citata blockchain, il wallet in argomento non può essere collocato con certezza in Italia, nell'apparato personale dell'investitore, ma non è possibile nemmeno collocarlo in un altro paese specifico o meglio in un unico paese, in quanto il wallet è di fatto online presso tutti i componenti la blockchain, che sono dislocati in tanti paesi, mai uno solo.

Inoltre è palese che la definizione di valuta estera mal si accomuna alla valuta vir-